

**PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE**

di

**PUBLIAMBIENTE S.p.A.,**

**ASM S.p.A.**

e

**CIS S.r.l.,**

**in QUADRIFOGLIO S.p.A.**

che assume la denominazione di

**Alia Servizi Ambientali S.p.A.**

*(redatto ai sensi dell'art. 2501-ter del codice civile)*

---

\*\*\*\*

**A.S.M.** S.p.A. - Via Galcianese, 15 - 59100 PRATO  
C.F. e P. iva 00516350972 - REA 80147

LIBRO VERBALI DEL C.D.A.

**QUADRIFOGLIO S.p.A.**

1059

Sede legale Firenze (FI), Via Baccio da Montelupo 52, CAP 50142

Capitale sociale euro 61.089.246,00 i.v.

Codice fiscale e Partita IVA 04855090488

Iscritta al Registro delle Imprese di Firenze al n. 04855090488

R.E.A. FI - 491894

PEC: [quadrifoglio.spa@legalmail.it](mailto:quadrifoglio.spa@legalmail.it)

\*\*\*\*\*

**PUBLIAMBIENTE S.p.A.**

Sede legale in Empoli (FI), Via Garigliano 1, CAP 50053

Capitale sociale euro 10.103.378,04 i.v.

Codice fiscale e Partita IVA 05038490487

Iscritta al Registro delle Imprese di Firenze al n. 05038490487

R.E.A. FI - 513882

PEC: [publiambiente@pec.it](mailto:publiambiente@pec.it)

\*\*\*\*\*

**ASM S.p.A.**

Sede legale in Prato (PO), Via Paronese 104/110, CAP 59100

Capitale sociale euro 16.000.000,00 i.v.

Codice fiscale e Partita IVA 00516350972

Iscritta al Registro delle Imprese di Prato al n. 00516350972

R.E.A. PO - 80147

PEC: [asm@pec.asmprato.it](mailto:asm@pec.asmprato.it)

\*\*\*\*\*

**CIS S.r.l.**

Sede legale in Montale (PT), Via Walter Tobagi 16, CAP 51037

Capitale sociale euro 1.500.000,00 i.v.

Codice fiscale e Partita IVA 01571730470

Iscritta al Registro delle Imprese di Pistoia al n. 01571730470

R.E.A. PT - 160962

PEC: [cis.srl@legalmail.it](mailto:cis.srl@legalmail.it)

**PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE**  
**DELLE SOCIETÀ “PUBLIAMBIENTE S.p.A.”, “ASM S.p.A.” e “CIS S.r.l.”**  
**NELLA SOCIETÀ “QUADRIFOGLIO S.p.A.”**

1060

che assume la denominazione di

**“Alia Servizi Ambientali S.p.A.”**

Ai sensi degli articoli 2501-*ter* del cod. civ., il Consiglio di Amministrazione di Quadrifoglio S.p.A. (di seguito, la “**Società Incorporante**” o “**Quadrifoglio**”) e i Consigli di Amministrazione di Publiambiente S.p.A. (nel prosieguo, “**Publiambiente**”), ASM S.p.A. (nel prosieguo, “**ASM**”) e CIS S.r.l. (nel prosieguo, “**CIS**”) (Publiambiente, ASM e CIS sono collettivamente individuate in seguito anche come le “**Società Incorporande**”), procedono alla redazione del presente progetto di fusione (di seguito il “**Progetto di Fusione**”).

L’operazione di fusione per incorporazione (più semplicemente, la “**Fusione**”) rientra nel più ampio processo di aggregazione operativa finalizzato alla costituzione di un’unica società, in grado di proporsi quale gestore dei servizi ambientali dell’intero Ambito Territoriale Ottimale Toscana Centro (di seguito “**ATO Toscana Centro**”), alla luce anche della decisione, assunta nel novembre 2012 dalla competente autorità, di selezionare un unico soggetto mediante “*Procedura ristretta per l’affidamento in concessione del servizio gestione integrata dei rifiuti urbani (CIG 4726694F44)*” (di seguito “**Gara**”). Tale processo è stato avviato nel febbraio 2013 da Quadrifoglio, Publiambiente, ASM e CIS, con la predisposizione di un protocollo di accordo, sottoscritto in data 26 febbraio 2013 dai principali soci di tali società (di seguito, “**Protocollo di Accordo**”) ed è proseguito con la sottoscrizione di un accordo finalizzato alla costituzione di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (di seguito “**RTI**”) per la partecipazione alla Gara.

Quadrifoglio, Publiambiente, ASM e CIS, a seguito dell’aggiudicazione definitiva, giusta Determinazione dell’ATO n. 67 assunta in data 8 luglio 2016 all’esito della Gara, dopo aver formalmente costituito in data 28 luglio 2016 il RTI, hanno convenuto ancora una volta, anche in esecuzione di quanto previsto dalla *lex specialis* di Gara, di attuare la succitata aggregazione mediante la Fusione, con il primario scopo di costituire una nuova società che possa divenire il soggetto unico affidatario della gestione dei servizi rifiuti e detenere i principali *assets* patrimoniali ed impiantistici per la realizzazione di tali servizi, consentendo in tal modo di assicurare una maggiore efficienza gestionale ed operativa.

L’aggregazione attuata tramite la Fusione consentirà, dunque, il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- massimizzazione della gestione complessiva dei servizi, creando sinergie a livello *corporate* e finanziarie, con la conseguente ottimizzazione dei costi e razionalizzazione nella gestione delle risorse organizzative e produttive;
- consolidamento delle esperienze e del *know how* tecnico-gestionale delle società, anche al fine di salvaguardare i livelli qualitativi dei servizi erogati sul territorio;
- rafforzamento delle strutture industriali e patrimoniali esistenti e conseguente incremento dimensionale delle attuali realtà produttive locali, finalizzato a potenziare la capacità imprenditoriale e la competitività delle stesse, in modo tale da garantire al territorio maggiori opportunità di lavoro, occupazione e crescita economica;

- valorizzazione delle risorse impiegate dalle amministrazioni comunali nello sviluppo delle aziende territoriali e nelle dotazioni impiantistiche, al fine del raggiungimento dell'autosufficienza d'ambito nello smaltimento/trattamento dei rifiuti. 1061

Dalla Fusione deriveranno, inoltre, sostanziali ed importanti benefici in termini di:

- positive economie di scala e conseguimenti di maggiori sinergie, a seguito dell'unificazione delle strutture e degli organismi societari;
- un considerevole risparmio di costi *corporate* di staff e supporto;
- un consolidamento delle rispettive risorse e la semplificazione dei processi decisionali;
- perseguimento di un equilibrio economico e finanziario;
- razionalizzazione della *governance* e delle strutture dirigenziali ed operative.

Si dà atto, che la Situazione Patrimoniale di cui all'art. 2501-*quater* del cod. civ. è costituita per la Società Incorporante e le Società Incorporande partecipanti alla Fusione sulla base delle Situazioni Patrimoniali al 30 giugno 2016.

La Società Incorporante dovrà, inoltre, deliberare un aumento del capitale sociale a servizio della Fusione, mediante emissione di nuove azioni da assegnarsi ai soci delle Società Incorporande, sulla base del rapporto di concambio di seguito determinato.

Per tutto quanto sopra esposto la fusione delle tre società incorporande dovrà essere interamente attuata contestualmente in unico atto non essendo consentita un'esecuzione parziale.

## 1. SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

### Società Incorporante:

“Quadrifoglio S.p.A.”, con sede legale in Firenze (FI), Via Baccio da Montelupo 52, CAP 50142, capitale sociale euro 61.089.246,00 i.v., codice fiscale, partita IVA 04855090488 e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze 04855090488, iscritta al R.E.A. di Firenze al n. 491894, PEC: quadrifoglio.spa@legalmail.it.

### Società Incorporande:

“Publiambiente S.p.A.”, con sede legale in Empoli (FI), Via Garigliano 1, CAP 50053, capitale sociale euro 10.103.378,04 i.v., codice fiscale e Partita IVA 05038490487, iscritta al Registro delle Imprese di Firenze al n. 05038490487, iscritta al R.E.A. di Firenze al n. 513882, PEC: publiambiente@pec.it.

“ASM S.p.A.”, con sede legale in Prato (PO), Via Paronese 104/110, CAP 59100, capitale sociale euro 16.000.000,00 i.v., codice fiscale e Partita IVA 00516350972, iscritta al Registro delle Imprese di Prato al n. 00516350972, iscritta al R.E.A. di Prato al n. 80147, PEC: [asm@pec.asmprato.it](mailto:asm@pec.asmprato.it).

“CIS S.r.l.”, con sede legale in Montale (PT), Via Walter Tobagi 16, CAP 51037, capitale sociale euro 1.500.000,00 i.v., codice fiscale e Partita IVA 01571730470, iscritta al Registro delle Imprese di Pistoia al n. 01571730470, iscritta al R.E.A. di Pistoia al n. 160962, PEC: [cis.srl@legalmail.it](mailto:cis.srl@legalmail.it).

**2. MODIFICHE ALLO STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE A SEGUITO DELLA FUSIONE** 1062

In occasione della Fusione, allo Statuto della Società Incorporante saranno apportate sostanziali modifiche. Pertanto, viene accluso al presente Progetto di Fusione il nuovo Statuto della Società Incorporante (**Allegato A**), nonché quale **Allegato B**, lo statuto vigente della Società Incorporante.

**3. RAPPORTO DI CAMBIO**

Al fine di perseguire le linee guida e gli indirizzi contenuti nel Protocollo di Accordo, la metodologia utilizzata per la valorizzazione delle partecipazioni è consistita nell'applicazione del metodo patrimoniale semplice rettificato.

Il rapporto di cambio definito dunque dai Consigli di Amministrazione della Società Incorporante e delle Società Incorporande avvalendosi di *advisor* finanziari indipendenti, sulla base delle Situazioni Patrimoniali al 30 giugno 2016 delle società coinvolte nella Fusione e dei risultati del processo di valutazione, è stato fissato in:

- n. 9.463.106 (novemilioni quattrocentosessantatremilacentosei) azioni di categoria "B" di Alia Servizi Ambientali S.p.A. per le n. 1.958.019 (unmilione novecentocinquantomiladiciannove) azioni ordinarie di Publiambiente da concambiare per il rapporto di n. 4,833 azioni della medesima Alia Servizi Ambientali S.p.A. per ogni azione di Publiambiente;
- n. 13.728.000 (tredicimilioni settecentoventottomila) azioni di categoria "C" di Alia Servizi Ambientali S.p.A. per le n. 16.000.000 (sedecimilioni) azioni ordinarie di ASM da concambiare per il rapporto di n. 0,858 azioni della medesima Alia Servizi Ambientali S.p.A. per ogni azione di ASM;
- n. 1.096.500 (unmilione novantaseimilacinquecento) azioni di categoria "D" di Alia Servizi Ambientali S.p.A. per le n. 1.500.000 (unmilione cinquecentomila) quote di CIS da concambiare per il rapporto di n. 0,731 azioni della medesima Alia Servizi Ambientali S.p.A. per ogni Euro 1,00 di capitale sociale nominale di CIS.

In relazione a tale rapporto di concambio, Quadrifoglio, Publiambiente, ASM e CIS provvederanno alla predisposizione di tutti i documenti di legge, ivi compresa la relazione degli amministratori, nonché quella degli esperti di cui all'art. 2501-*sexies* del cod. civ. da sottoporre ai soci in sede di delibere.

Non è previsto alcun conguaglio in denaro a favore dei soci delle Società Incorporande anche a seguito di arrotondamenti, i quali ultimi saranno effettuati per eccesso o per difetto fino all'unità intera a seconda, rispettivamente, che le frazioni di azione spettante siano, da un lato, pari o superiori, oppure, dall'altro lato, inferiori alla metà (0,50)

**4. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE E PARTECIPAZIONE AGLI UTILI**

Le nuove azioni della Alia Servizi Ambientali S.p.A., da emettere a servizio della Fusione, verranno assegnate ai soci delle Società Incorporande - previo annullamento delle partecipazioni dagli stessi possedute - rispettando i rapporti di concambio ottenuti e al contempo saranno istituite quattro categorie speciali di azioni, denominate azioni "A", "B", "C" e "D", aventi diritti economici e amministrativi propri delle azioni ordinarie e taluni diritti amministrativi differenziati in determinate materie, da attribuire a ciascun socio delle

1063

società partecipanti alla Fusione in linea con le quote di partecipazione possedute rispettivamente da ciascuna di tali società nel RTI, come si dirà meglio *infra* al paragrafo 7.

I soci delle Società Incorporande riceveranno un numero di azioni di nuova emissione della Società Incorporante in base a quanto riferito a proposito dal rapporto di concambio di cui al precedente paragrafo 3.

A tal fine, la Società Incorporante aumenterà il proprio capitale sociale per complessivi Euro 24.287.606,00 e più precisamente, da aumentare e da assegnare come segue:

- per Euro 9.463.106,00 mediante emissione di n. 9.463.106 azioni di categoria "B" del valore nominale unitario di Euro 1,00, da assegnare agli azionisti di Publiambiente;
- per Euro 13.728.000,00 mediante emissione di n. 13.728.000 azioni di categoria "C" del valore nominale unitario di Euro 1,00, da assegnare agli azionisti di ASM;
- per Euro 1.096.500,00 mediante emissione di n. 1.096.500 azioni di categoria "D" del valore nominale unitario di Euro 1,00, da assegnare agli azionisti di CIS.

Le azioni detenute dalla Società Incorporante, a sua volta, saranno convertite con azioni di nuova emissione di categoria "A" previo loro annullamento e sostituzione.

#### **5. DATA DI EFFETTO CONTABILE E FISCALE DELLA FUSIONE**

Per effetto della Fusione la Società Incorporante assumerà, ai sensi dell'art. 2504-*bis* del cod. civ., i diritti e gli obblighi delle Società Incorporande, proseguendo in tutti i rapporti delle stesse, anche processuali, anteriori alla Fusione.

Ai soli fini contabili di cui all'art. 2501-*ter*, n. 6), del cod. civ e ai fini fiscali ai sensi dell'art. 172 TUIR, comma 9, gli effetti della Fusione decorreranno dal primo gennaio dell'anno nel quale la fusione sarà efficace.

Dalla medesima data decorrerà il godimento delle azioni.

#### **6. DATA DI EFFICACIA GIURIDICA DELLA FUSIONE**

Ai sensi dell'art. 2504-*bis*, comma 2, del cod. civ., la Fusione avrà efficacia giuridica quando sarà eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 del cod. civ., ovvero dal successivo termine che sarà fissato in sede di atto di fusione.

Pertanto, ai sensi dell'art. 2504-*bis*, comma 1, del cod. civ., la Società Incorporante, a decorrere dalla data di perfezionamento della Fusione, subentrerà in tutti i rapporti giuridici delle Società Incorporande e comprenderà tra le proprie attività e passività di bilancio gli elementi attivi e passivi patrimoniali delle Società Incorporande.

Dalla stessa data di perfezionamento della Fusione diverrà altresì efficace il nuovo Statuto sociale di cui all'Allegato A, con le connesse modifiche organizzative, nonché con il mutamento della denominazione sociale della Società Incorporante, che prenderà la denominazione di Alia Servizi Ambientali S.p.A. e manterrà inalterata la propria forma giuridica di società per azioni aumentando nel contempo il capitale sociale alla pari per nominali € 24.287.606,00 per far fronte al precisato rapporto di cambio.

## 7. TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI <sup>1064</sup>

In coincidenza della prospettata Fusione si dà atto che ai sensi dell'art. 2501-*ter*, n. 7), del cod. civ. è previsto nel nuovo Statuto della Società Incorporante accluso al presente Progetto di Fusione (*cf.* Allegato A) che venga riconosciuto un trattamento riservato ai soci titolari delle quattro categorie di azioni "A", "B", "C" e "D", dando alle stesse taluni diritti amministrativi differenziati, nonché depotenziando, ai fini del calcolo dei *quorum* deliberativi, la categoria di azioni "A" e attribuendo voti plurimi diversificati alle altre categorie di azioni "B", "C" e "D", nelle seguenti materie:

- a) adozione degli indirizzi per la redazione del piano strategico;
- b) adozione delle linee guida per le erogazioni dei servizi al territorio;
- c) acquisto di partecipazioni in società che operano al di fuori del territorio della Regione Toscana (salvo per le società che svolgono attività strumentali rispetto a quella principale della società).

Sempre al fine di rispettare le linee guida e gli indirizzi contenuti nel Protocollo di Accordo, e come riportato nel nuovo Statuto della Società Incorporante accluso al presente Progetto di Fusione (*cf.* Allegato A) al quale si rimanda integralmente, viene attribuita alle categorie di azioni "A", "B", "C" e "D" anche la possibilità di esprimere e/o concorrere alla nomina dei componenti degli organi sociali, ricorrendo al sistema di assemblee speciali di categoria chiamate ad eleggere i membri di propria spettanza.

## 8. VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

In coincidenza della prospettata Fusione o a seguito della stessa, non è previsto alcun vantaggio a favore degli organi amministrativi delle società partecipanti alla Fusione.

## 9. SITUAZIONI PATRIMONIALI DI FUSIONE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501-*quater* del cod. civ. si fa riferimento, sia per quanto concerne la Società Incorporante sia per quanto concerne le Società Incorporande, alle Situazioni Patrimoniali relative al 30 giugno 2016.

## 10. DEPOSITI E PUBBLICAZIONI DI DOCUMENTI

Ai sensi dell'art. 2501-*septies* del cod. civ., sono depositati in data odierna presso le sedi delle società partecipanti alla Fusione i seguenti documenti:

- a) il presente Progetto di Fusione;
- b) i bilanci degli ultimi tre esercizi sia della Società Incorporante che di tutte le Società Incorporande.

Ogni altra documentazione prevista dalla legge sarà depositata nei previsti termini.

Il Progetto di Fusione verrà depositato per iscrizione nel Registro delle Imprese di [•], ai sensi dell'articolo 2501-*ter*, comma 3, del cod. civ.

Elenco degli allegati:

**Allegato A** Nuovo Statuto della società "Alia Servizi Ambientali S.p.A."

**Allegato B** Vigente Statuto della società "Quadrifoglio S.p.A."

\_\_ ottobre 2016

**A.S.M.** S.p.A. - Via Galcianese, 15 - 59100 PRATO  
C.F. e P. iva 00516350972 - REA 80147

**LIBRO VERBALI DEL C.D.A.**

[•] S.p.A.

Per il Consiglio di Amministrazione **1065**  
Il Presidente

## Allegato A al Progetto di Fusione Alia SpA

1066

### STATUTO

#### DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

##### Art. 1 - Denominazione

1. E' costituita una società per azioni denominata "Alia Servizi Ambientali S.p.A.", in forma abbreviata "Alia S.p.A."
2. Possono esserne soci i Comuni appartenenti all'"Ambito Territoriale Ottimale "ATO Toscana Centro", così come delimitato ai sensi della legge regionale toscana 28 dicembre 2011, n. 69.
3. Le partecipazioni possono essere altresì detenute per mezzo di società a maggioranza di capitale pubblico partecipata, direttamente o indirettamente, da uno o più Comuni appartenenti al territorio dell'"Ambito Territoriale Ottimale "ATO Toscana Centro" e all'ente od organo che gli succederà.
4. Possono esserne altresì soci soggetti diversi dai precedenti, nel rispetto delle vigenti norme in materia.

##### Art. 2 - Oggetto Sociale

1. La Società ha per oggetto le seguenti attività: l'impianto e la gestione dei servizi ambientali (ivi inclusi quelli di igiene urbana) e quindi a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - a) la gestione integrale di tutte le tipologie di rifiuto finalizzata al riutilizzo, riciclaggio e recupero di materia ed energia nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, trasporto e trattamento finale, comprese le trasformazioni industriali necessarie alla rigenerazione ed al recupero;
  - b) lo smaltimento, quale fase residuale dell'attività di gestione, di tutte le tipologie di rifiuti (ed in particolare i rifiuti solidi urbani pericolosi e non, i rifiuti speciali, pericolosi e non, tra i quali gli industriali e i sanitari, compresi quelli allo stato liquido), compresa l'innocuizzazione dei medesimi, nonché l'ammasso, il deposito e la discarica sul suolo e nel suolo;
  - c) la progettazione, la realizzazione e/o gestione di impianti di termovalorizzazione della risorsa rifiuti e le reti, eventualmente connesse, di teleriscaldamento e trasporto di energia elettrica;
  - d) i servizi di disinfestazione, di disinfezione e di bonifica;
  - e) i servizi di trasporto in conto proprio e in conto terzi;
  - f) noleggio di veicoli a terzi;
  - g) attività di progettazione, modificazione, autoriparazione e revisione di mezzi propri e in conto terzi;
  - h) ogni altro servizio, anche complementare o sussidiario, inerente i servizi ambientali e/o di igiene urbana, compresa l'attività editoriale per la comunicazione ambientale, i bilanci ambientali, le indagini e le attività per l'informazione e la sensibilizzazione dell'utenza;
  - i) le attività di progettazione, consulenza, assistenza e servizi nel campo delle analisi di laboratorio ed in ogni altro campo dei servizi ambientali e/o di igiene urbana e attività complementari e similari.
  - j) la progettazione, la realizzazione e la manutenzione delle aree a verde pubbliche e/o private ad uso pubblico;
  - l) attività di verifica e validazione progetti.
2. La società può inoltre eseguire ogni altra attività, operazione e servizio attinente o connesso alla gestione dei servizi di cui sopra, nessuno escluso, ivi compreso lo studio, la progettazione, la realizzazione e la gestione di impianti specifici, sia direttamente che indirettamente.

## Allegato A al Progetto di Fusione Alia SpA

1067

3. La società potrà compiere tutte le operazioni e svolgere tutte le attività economiche, industriali, commerciali, immobiliari e mobiliari, tecnico-scientifiche che si rendessero necessarie ed opportune per il perseguimento dell'oggetto sociale, nonché assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio - nell'osservanza delle prescrizioni delle normative vigenti in materia.

Potrà infine rilasciare avalli, fidejussioni, ipoteche ed altre garanzie reali per obbligazioni assunte anche da terzi, purché società collegate o controllate o controllanti o sottoposte al controllo delle controllanti.

### Art. 3 - Sede

1. La società ha sede nel Comune di Firenze, all'indirizzo risultante nel registro delle imprese.
2. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nell'ambito del comune indicato al comma 1 e di istituire o di sopprimere ovunque unità locali operative.
3. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, presso quello risultante nel libro soci.

### Art. 4 - Durata

1. Il termine di durata della Società è fissato al 31 dicembre 2060 (duemilasessanta) e può essere prorogato con le formalità previste dalla legge.

## CAPITALE

### Art. 5 - Capitale

1. Il capitale sociale è di Euro 85.376.852,00 suddiviso in n. 85.376.852 azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno/00) ciascuna, suddivise nelle categorie di cui oltre.
2. Il capitale sociale può essere aumentato in una o più volte con l'osservanza delle norme di legge e del presente Statuto e con le modalità e nei termini stabiliti dalla delibera di aumento.
3. Il capitale sociale potrà essere aumentato anche tramite conferimenti in natura ai sensi dell'art. 2440 del codice civile e/o con esclusione o limitazione del diritto di opzione dei soci.
4. Il capitale sociale è suddiviso in azioni delle seguenti categorie:

I. AZIONI DI CATEGORIA A: tali azioni, emesse in n. 61.089.246 attribuiscono ai loro titolari i diritti economici e amministrativi propri delle azioni ordinarie con le particolarità di seguito indicate:

- nel caso di delibere relative agli argomenti di cui all'art. 15.2, lett. a), b) e c) del presente statuto, le azioni sono depotenziate nel senso che il voto esprimibile per ognuna di esse si intende valere non come unità ma come 0,663848 voti e quindi, ad esempio, come 663,848 voti per ogni 1.000 azioni di categoria possedute;

- le azioni in parola, attribuiscono ai loro titolari il diritto di nominare due componenti del Consiglio di Amministrazione e un Sindaco effettivo con funzioni di Presidente con il procedimento descritto ai successivi art. 18 e 23 del presente statuto.

II. AZIONI DI CATEGORIA B: tali azioni, emesse in n. 9.463.106 attribuiscono ai loro titolari i diritti economici e amministrativi propri delle azioni ordinarie con le particolarità di seguito indicate:

- nel caso di delibere relative agli argomenti di cui all'art. 15.2, lett. a), b) e c) del presente

## Allegato A al Progetto di Fusione Alia SpA

1068

statuto, le azioni sono dotate di voto plurimo nel senso che il voto esprimibile per ognuna di esse si intende valere non come unità ma come 2,526180 voti e quindi, ad esempio, come 2.526,180 voti per ogni 1.000 azioni di categoria possedute;

- le azioni in parola, attribuiscono ai loro titolari il diritto di nominare un componente del Consiglio di Amministrazione, un Sindaco effettivo ed uno supplente nel rispetto della regola di alternanza, con il procedimento descritto ai successivi art. 18 e 23 del presente statuto.

III. AZIONI DI CATEGORIA C: tali azioni, emesse in n. 13.728.000 attribuiscono ai loro titolari i diritti economici e amministrativi propri delle azioni ordinarie con le particolarità di seguito indicate:

- nel caso di delibere relative agli argomenti di cui all'art. 15.2, lett. a), b) e c) del presente statuto, le azioni sono dotate di voto plurimo nel senso che il voto esprimibile per ognuna di esse si intende valere non come unità ma come 1,306027 voti e quindi, ad esempio, come 1.306,027 voti per ogni 1.000 azioni di categoria possedute;

- le azioni in parola, attribuiscono ai loro titolari il diritto di nominare un componente del Consiglio di Amministrazione, un Sindaco effettivo ed uno supplente nel rispetto della regola di alternanza, con il procedimento descritto ai successivi art. 18 e 23 del presente statuto.

IV. AZIONI DI CATEGORIA D: tali azioni, emesse in n. 1.096.500 attribuiscono ai loro titolari i diritti economici e amministrativi propri delle azioni ordinarie con le particolarità di seguito indicate:

- nel caso di delibere relative agli argomenti di cui all'art. 15.2, lett. a), b) e c) del presente statuto, le azioni sono dotate di voto plurimo nel senso che il voto esprimibile per ognuna di esse si intende valere non come unità ma come 2,725244 voti e quindi, ad esempio, come 2.725,244 voti per ogni 1.000 azioni di categoria possedute;

- le azioni in parola, attribuiscono ai loro titolari il diritto di nominare un Sindaco supplente con il procedimento descritto al successivo art. 23 del presente statuto

5. In caso di trasferimento a terzi, soci o non soci, le azioni alienate mantengono le loro prerogative e i loro particolari diritti. Qualora invece il trasferimento tra soci derivi dall'adempimento di obbligazioni di indennizzo dei medesimi, in relazione alla consistenza delle rispettive situazioni patrimoniali poste a base della fusione, le azioni così trasferite saranno convertite automaticamente nella categoria dell'acquirente.

### Art. 6 - Azioni

1. Le azioni sono indivisibili e nominative.
2. La società, in osservanza delle vigenti norme di legge, può emettere azioni privilegiate o fornite di diritti speciali diversi da quelli delle precedenti azioni.
3. Salvo quanto previsto al precedente art. 5, ogni azione dà diritto ad un voto in assemblea.

### Art. 7 - Clausola di prelazione

1. Le azioni sono liberamente trasferibili salvo il rispetto del diritto di prelazione e gradimento di cui appresso nel presente articolo.
2. Il socio che intenda trasferire in tutto o in parte le proprie azioni a terzi, soci o non soci, deve, perciò, specificare mediante lettera raccomandata A.R., all'organo amministrativo il nome del prospettato acquirente, le azioni oggetto della prospettata cessione, l'ammontare del prezzo o del corrispettivo o del valore, nonché le condizioni e le modalità di pagamento ed ogni elemento utile per valutare sotto ogni aspetto la prospettata operazione di cessione.

## Allegato A al Progetto di Fusione Alia SpA

1069

3. L'organo amministrativo entro 10 (dieci) giorni provvederà a darne notizia agli altri soci, ai quali spetta la facoltà di esercitare il diritto di essere preferiti nell'acquisto a parità di condizioni.
4. Gli altri soci potranno rendersi acquirenti delle azioni offerte in proporzione al numero delle azioni sociali già possedute e potranno altresì esercitare il diritto di prelazione anche per le azioni eventualmente non acquisite dagli altri azionisti, purché ne facciano contestuale richiesta.
5. Entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dall'organo amministrativo, i soci dovranno comunicare al socio alienante per iscritto se intendono esercitare il diritto di prelazione.
6. Scaduto tale termine senza che nessun socio abbia richiesto di acquistare tutte le azioni offerte in vendita, si intenderà venuto meno il diritto di prelazione.
7. La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato nell'offerta. Qualora il prezzo richiesto non sia ritenuto congruo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle modalità di cui al precedente comma 5 la volontà di esercitare la prelazione, esso viene rimesso, in mancanza di accordo tra le parti, alla determinazione di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale in cui ha sede la società, il quale stabilirà il prezzo di cessione con criteri equi ed obiettivi, come di seguito precisato.  
La stessa regola si applica per il caso che l'alienazione avvenga per un corrispettivo non in denaro o senza corrispettivo per la quale venga contestato da uno degli aventi diritto il valore indicato nella comunicazione del socio alienante, dovendo in tal caso l'arbitratore procedere alla determinazione del valore della partecipazione.
8. Nell'effettuare la sua determinazione, l'arbitratore dovrà tenere conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato, nonché del prezzo e delle condizioni offerte dall'acquirente e di ogni altra circostanza che viene tenuta in considerazione ai fini della determinazione di partecipazioni societarie. Resta salvo il diritto del socio alienante di rinunciare alla cessione nel caso di sua mancata accettazione della determinazione dell'arbitratore, comunicando per iscritto tale decisione a tutti i soci e all'organo amministrativo entro 15 giorni dalla determinazione dell'arbitratore, a pena di decadenza; tale decisione di rinunciare alla cessione per il predetto motivo non costituisce giusta causa di recesso del socio alienante.
9. Lo stesso diritto di prelazione, con le medesime modalità e termini, spetta ai soci in caso di cessione del diritto di opzione per aumenti di capitale sociale. La relativa deliberazione di aumento del capitale assunta dal competente organo societario dovrà prevedere termini per l'esercizio del diritto di opzione coerenti con la necessità di rispettare il presente articolo.
10. Il trasferimento per atto tra vivi delle azioni è comunque subordinato all'accertamento da parte dell'organo amministrativo che l'acquirente corrisponda ad uno dei soggetti di cui al precedente art. 1, commi 2, 3 e 4.
11. Il trasferimento delle azioni a terzi non soci non produce effetti nei confronti della società se non con il preventivo gradimento espresso dall'organo amministrativo con le maggioranze di cui all'art. 19, sesto comma. Il gradimento può essere negato ai soggetti che si trovino, direttamente o indirettamente, in posizione di concorrenza o di conflitto di interessi con la società, sue controllate o collegate. Ove il gradimento venga negato per altri motivi e non venga contestualmente indicato dal soggetto che ha negato il gradimento un acquirente

## Allegato A al Progetto di Fusione Alia SpA

1070

gradito, il socio alienante ha diritto di recedere inviando la relativa comunicazione al Consiglio di Amministrazione entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione del mancato gradimento.

12. L'eventuale mancato rilascio del gradimento deve essere sempre contestualmente motivato e deve essere comunicato per iscritto al socio alienante ed a tutti gli altri soci entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione da parte dell'organo amministrativo della comunicazione di cui al precedente comma 2. La mancata comunicazione nei suddetti termini equivale al rilascio del gradimento stesso.

13. Qualora per un trasferimento di azioni la legge imponga l'adozione di una qualsivoglia procedura ad evidenza pubblica per la selezione del soggetto privato destinato a subentrare nella posizione di socio, tale trasferimento potrà avvenire solo previa osservanza di detta procedura e per il prezzo che risulterà all'aggiudicazione della gara. Anche in questa ipotesi, ove non in contrasto con le disposizioni normative, l'alienazione al soggetto così individuato e per il prezzo fissato a seguito della gara, sarà sottoposto al diritto di prelazione e gradimento statutariamente disciplinati e l'aggiudicazione diverrà definitiva solo in caso di mancato esercizio della prelazione e del rilascio del gradimento.

### Art. 8 - Recesso

1. Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società, la fusione e la scissione;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) la modifica dei criteri di determinazione del valore delle azioni in caso di recesso;
- f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- g) il verificarsi dell'Insanabile Stallo Decisionale di cui all'art. 9 che segue;
- h) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente statuto.

2. Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti c.c., spetterà, altresì, ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497-*quater* c.c..

3. Il diritto di recesso spetta ai soci anche negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

4. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione mediante lettera inviata con raccomandata.

5. La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione dei dati richiesti dalla legge. 6. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

6. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'Organo Amministrativo.

7. Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute dal socio che recede, e, se emesse, devono essere depositate presso la sede sociale.

8. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

## Allegato A al Progetto di Fusione Alia SpA

1071

9. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società. Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni.
10. Il Consiglio di Amministrazione offre in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione alle azioni possedute.
11. L'offerta di opzione è depositata presso il Registro delle Imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, prevedendo un termine per l'esercizio del diritto d'opzione non inferiore a trenta giorni dal deposito dell'offerta.
12. Coloro che esercitano il diritto d'opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle quote che siano rimaste inoptate.
13. Le azioni inoptate possono essere collocate dal Consiglio di Amministrazione anche presso terzi concordemente individuati dai soci.
14. Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della società.
15. Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni dell'articolo 2445 c.c..

### Art. 9 – Stallo decisionale

1. In caso di mancata approvazione, in una seduta assembleare, delle delibere di cui all'art. 15, comma 2, come pure in caso di mancato raggiungimento, in una seduta assembleare, della maggioranza richiesta per l'approvazione delle delibere di cui all'art. 15, comma 3, sarà immediatamente convocata una successiva seduta avente ad oggetto la medesima proposta di delibera, al fine di consentire un'ulteriore valutazione della decisione.
2. Se per due consecutive adunanze dell'Assemblea convocate per discutere sulla medesima proposta di delibera i Soci non approvano le delibere di cui all'art. 15, comma 2, oppure non raggiungono i quorum necessari per le delibere di cui all'art. 15, comma 3 (di seguito, lo Stallo Decisionale), i Soci si incontreranno e faranno i propri migliori sforzi per sanare il dissidio evidenziatosi in occasione dello Stallo Decisionale, ricercando ragionevoli soluzioni che salvaguardino le esigenze, preminenti, della Società e ciò per un tempo pari a massimi trenta giorni dalla seconda adunanza di cui sopra (Periodo di Conciliazione).
3. Qualora, all'esito del Periodo di Conciliazione, il dissidio tra i Soci non fosse stato ricomposto e non sia stata perciò approvata, con le maggioranze di legge e di statuto, la decisione ovvero non sia raggiunto il quorum necessario che ha dato vita allo Stallo Decisionale, lo Stallo Decisionale deve considerarsi insanabile ("Insanabile Stallo Decisionale") e lo stesso costituirà valido motivo di recesso.

### Art. 10 - Aumenti di capitale sociale

1. Il capitale sociale può essere aumentato nelle forme di legge, con deliberazione dell'assemblea dei soci, ed in caso di aumento a pagamento le nuove azioni dovranno essere offerte in opzione ai soci in proporzione alla quota di capitale da ciascuno di essi posseduta, salvo quanto in seguito precisato.
2. Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a trenta giorni e non superiore a novanta giorni dalla comunicazione dell'offerta effettuata dall'Organo Amministrativo con raccomandata A.R.
3. Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoptate.

## Allegato A al Progetto di Fusione Alia SpA

1072

4. Nei casi di aumento del capitale, le azioni di nuova emissione dovranno avere le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e dunque dovranno essere emesse azioni appartenenti a tutte le categorie già emesse e nelle stesse proporzioni. In mancanza la delibera è soggetta, ricorrendone i presupposti, all'art. 2376 c.c.

### **Art. 11 - Obbligazioni e finanziamenti**

1. La società potrà emettere obbligazioni ordinarie e convertibili o altri strumenti finanziari consentiti, nei limiti e con le modalità previste dalle leggi vigenti.
2. La società potrà acquisire finanziamenti dai Soci, in conto aumento capitale o con obbligo di rimborso, in proporzione o meno alle quote di partecipazione da essi possedute; tali finanziamenti potranno essere sia fruttiferi che infruttiferi di interessi, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari in materia.

### **ASSEMBLEA**

#### **Art. 12 - Assemblea della società**

1. L'assemblea della società è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.
2. L'assemblea rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alle leggi e al presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché assenti e dissenzienti, salvo quanto disposto dall'art. 2437 del codice civile.

#### **Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea**

1. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso, da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o in almeno un quotidiano a tiratura nazionale almeno quindici giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, contenente l'ordine del giorno, la data ed il luogo della convocazione, il quale può essere anche diverso dalla sede sociale purché nell'ambito del territorio nazionale. La convocazione può avvenire altresì mediante invio di raccomandata AR al domicilio dei soci o con qualsiasi mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Il telefax o la posta elettronica possono sostituire la raccomandata purché assicurino la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e la prova dell'avvenuto ricevimento da parte dei soci.

2. Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione, la quale non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

3. Sono tuttavia valide le Assemblee, convocate anche in assenza delle formalità procedurali di cui sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi all'assemblea la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. In tal caso dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, non presenti.

4. Il Consiglio di Amministrazione, senza ritardo, dispone la convocazione dell'Assemblea quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale e che nella domanda indichino espressamente gli argomenti da trattare.

5. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata per l'approvazione del bilancio almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale se la società è tenuta alla redazione del

## Allegato A al Progetto di Fusione Alia SpA

1073

bilancio consolidato o qualora, a giudizio dell'organo amministrativo, lo richiedano particolari esigenze derivanti dalla struttura o dall'oggetto della società. L'Assemblea ordinaria è comunque convocata quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

### Art. 14 - Diritto di intervento

1. Per l'intervento in Assemblea è necessario che i titoli azionari vengano depositati, dai legittimi possessori, almeno 5 (cinque) giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, presso la sede sociale o le banche indicate nell'avviso di convocazione.
2. I soci possono intervenire all'assemblea personalmente, in persona del legale rappresentante oppure a mezzo di delegati nei modi e nelle forme previste dalla legge.
3. Non potrà essere conferita delega agli Amministratori, ai sindaci ed ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate, né agli Amministratori, sindaci e dipendenti di queste, né ad aziende o Istituti di credito.
4. Le deleghe devono avere forma scritta, essere rilasciate per singole assemblee e vengono depositate presso la sede legale della Società prima dell'Assemblea.

### Art. 15 - Funzionamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria, in prima e seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più del 50% del capitale sociale e delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del 50% dei diritti di voto esercitabili in relazione alla singola deliberazione messa in approvazione.
2. Oltre che sulle materie previste dalla legge, l'assemblea ordinaria delibera l'autorizzazione al compimento dei seguenti atti, predisposti o negoziati dall'organo amministrativo:
  - a) adozione degli indirizzi per la redazione del piano strategico;
  - b) adozione delle linee guida per le erogazioni dei servizi al territorio;
  - c) acquisto di partecipazioni in società che operano al di fuori del territorio della Regione Toscana (salvo per le società che svolgono attività strumentali rispetto a quella principale della società).Per queste materie, come stabilito al precedente art. 5, il voto di ogni singola azione è differenziato nel suo peso a seconda della categoria di appartenenza ed il *quorum* deliberativo sarà calcolato tenendo conto del peso specifico di esse.
3. L'Assemblea delibera inoltre l'autorizzazione di investimenti non attinenti all'ordinaria gestione operativa del piano industriale, con impatto superiore al 5% del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato. In tal caso il *quorum* deliberativo è innalzato al 65% del capitale sociale.
4. L'Assemblea straordinaria, in prima e seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più di due terzi del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di due terzi del capitale sociale.
5. Per l'approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche sociali si rimanda a quanto previsto dall'art. 2369, comma 3 del codice civile salve le specifiche disposizioni sul punto del presente statuto.
6. Le riunioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, possono essere tenute con l'intervento dei soci dislocati in più luoghi distanti e collegati in audio o video conferenza, purché siano osservate le seguenti condizioni e modalità:
  - devono essere presenti nel luogo ove si tiene l'assemblea il presidente e il segretario, i quali

## Allegato A al Progetto di Fusione Alia SpA

1074

provvederanno a redigere e sottoscrivere il verbale, facendo espressa menzione della modalità con cui avviene il collegamento con i soci non presenti;

- il presidente dell'assemblea deve poter accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'assemblea, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- il verbalizzante deve essere in grado di recepire adeguatamente gli eventi assembleari da verbalizzare;

- gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione e votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) devono essere indicati i luoghi audio o video collegati a cura della società o le modalità di collegamento. La riunione si considera tenuta nel luogo dove sono presenti il presidente e il verbalizzante.

Il Presidente dell'assemblea, per ogni sede periferica, potrà avvalersi dell'opera di un proprio coadiutore da lui designato con il compito di svolgere sotto la sua direzione e responsabilità gli adempimenti inerenti alla costituzione e allo svolgimento della riunione assembleare, dandone immediata comunicazione al Presidente che poi riferirà all'assemblea e ne darà atto nel verbale.

Qualora il collegamento in video-teleconferenza tra i diversi luoghi ove si tiene l'assemblea non potesse essere realizzato per motivi tecnici, l'assemblea non potrà svolgersi in quanto non risulta validamente costituita. Nell'ipotesi in cui il collegamento venisse ad interrompersi quando l'assemblea è già validamente costituita, il Presidente sospenderà la riunione fino ad un massimo di sessanta minuti, trascorsi i quali procederà a sciogliere l'assemblea che sarà nuovamente convocata, fermo restando le delibere già validamente adottate. Comunque dal verbale assembleare dovranno risultare tali circostanze, nonché le decisioni adottate dal Presidente e comunicate anche alle persone riunite nelle sedi periferiche.

### **Art. 16 – Presidenza dell'Assemblea**

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente o da persona designata dall'Assemblea stessa.

2. Spetta al Presidente dell'Assemblea accertare il diritto di intervento, anche per delega, verificare la regolarità di costituzione dell'Assemblea, dirigere e regolare la discussione e stabilire le modalità di espressione del voto.

3. L'Assemblea nomina un segretario ed eventualmente uno o più scrutatori scelti tra gli azionisti; nei casi di legge o quando ciò sia ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale viene redatto da un Notaio, nel qual caso non è necessaria la nomina del Segretario.

### **Art. 17 – Rinvio dell'assemblea**

1. I soci intervenuti che riuniscono un terzo del capitale rappresentato nell'assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l'assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni.

2. Questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto.

### **AMMINISTRAZIONE**

#### **Art. 18 – Composizione del Consiglio di Amministrazione - Assemblee speciali delle azioni di categoria**

## Allegato A al Progetto di Fusione Alia SpA

1075

1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di 5 (cinque) membri per la cui nomina valgono le seguenti regole.
2. L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al rispetto delle norme vigenti in materia di incompatibilità e inconfiribilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico.
3. Alla nomina degli amministratori si procederà con le seguenti modalità.
  - 3.1 I soci titolari delle azioni appartenenti ad ognuna delle quattro categorie indicate all'art. 5 saranno convocati in apposita separata assemblea chiamata ad eleggere i membri degli organi sociali di propria spettanza. Le assemblee speciali di categoria si svolgeranno con le forme dell'assemblea ordinaria essendo chiamate a decidere sulla nomina degli organi sociali. La convocazione sarà effettuata secondo quanto previsto dai precedenti artt. 13, 14, 15 e 16 in quanto compatibili. I relativi verbali saranno riportati sul libro delle decisioni dei soci. Le assemblee speciali di categoria per l'elezione dei componenti degli organi amministrativi dovranno tenersi presso la sede sociale, possibilmente nello stesso giorno per tutte le categorie in orari diversi, anche in tele-video conferenza ai sensi dell'art. 13 che precede.
  - 3.2 L'Assemblea speciale di categoria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più del 50% del capitale sociale portato dalle azioni di categoria e delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del 50% del capitale sociale portato dalle azioni di categoria mentre in seconda delibera con la maggioranza assoluta dei presenti, qualunque sia il numero dei soci intervenuti ed il capitale dagli stessi rappresentato. Nel caso una o più delle assemblee in oggetto non esprima tutti i nominativi di propria spettanza, all'esito del procedimento di cui sopra, la nomina dei componenti mancanti sarà effettuata dall'assemblea generale ordinaria, in funzione vicaria dell'assemblea speciale inadempiente, con le regole ordinarie, che dovrà essere convocata senza indugio dal Consiglio di Amministrazione.
  - 3.3 Il quinto componente, nominato come consigliere indipendente, sarà eletto invece a maggioranza dall'assemblea generale con le regole ordinarie. La relativa delibera deve riportare, il voto favorevole della maggioranza di almeno tre categorie di azioni emesse tra cui necessariamente quelle di categoria A e D, più, alternativamente per ogni consiliatura, la categoria B o C che non nomina il Presidente del consiglio di amministrazione ai sensi del successivo punto 3.4.
  - 3.4 Tra i membri nominati dagli azionisti di categoria A deve essere poi scelto l'Amministratore Delegato da parte del Consiglio mentre il Presidente ed il Vice Presidente vengono nominati dall'assemblea speciale rispettivamente di categoria B e C -o dal Consiglio ove queste non vi abbiano provveduto- con la regola dell'alternanza a valere per ciascuna consiliatura.
  - 3.5 Qualora nel corso del mandato venga a cessare un componente del Consiglio, la sua sostituzione dovrà rispettare i criteri ed il procedimento di cui sopra. Operando la cooptazione, il Consiglio dovrà nominare un nuovo membro su indicazione della maggioranza delle azioni appartenenti alla categoria competente ad esprimere il nominativo da sostituire, convocando poi senza indugio l'assemblea speciale di categoria per la conferma in carica; per la nomina dell'amministratore indipendente valgono le norme di legge con la precisazione che il Consiglio dovrà provvedere senza indugio a convocare l'assemblea per la conferma o la sostituzione del medesimo.
4. Nel procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione, così come alla sostituzione dei

## Allegato A al Progetto di Fusione Alia SpA

1076

consiglieri che cessano dalla carica, nel corso del mandato, per dimissioni o altra causa, si terranno presenti le disposizioni tempo per tempo vigenti in relazione alla diversità di genere dei componenti del Consiglio di Amministrazione stesso arrotondato per eccesso.

5. Gli Amministratori durano in carica sino a tre esercizi e sono rieleggibili.

6. Se per dimissioni o per altre cause viene a mancare più della metà degli Amministratori si intende decaduto l'intero Consiglio e devono convocarsi d'urgenza le assemblee speciali di categoria per la totale ricostituzione del Consiglio secondo le regole di cui sopra.

7. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un segretario scelto anche tra persone estranee al Consiglio stesso.

8. Ai componenti il Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del proprio ufficio, ed una indennità di carica stabilita dall'Assemblea degli azionisti.

9. La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche e deleghe, in conformità dell'atto costitutivo e dello Statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

### **Art. 19 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio si riunisce, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, su invito del Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, di chi ne fa le veci o comunque ogniqualvolta ne faccia richiesta almeno uno dei suoi membri o del Collegio Sindacale. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche a mezzo di conferenza telefonica o di videoconferenza, a condizione che i partecipanti alla riunione siano sicuramente identificati e siano posti in grado di seguire la discussione, di parteciparvi e, se necessario, di ricevere e trasmettere documentazione. In tale ipotesi il Consiglio di Amministrazione si considera riunito nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione o il Notaio, che provvedono a redigere e a sottoscrivere il verbale relativo.

2. La convocazione viene fatta mediante avviso agli Amministratori e ai Sindaci, inviato, di regola, almeno cinque giorni prima dell'adunanza e contenente l'ordine del giorno.

3. In caso di urgenza il Consiglio può essere convocato anche mediante telegramma, telefax o posta elettronica con preavviso di almeno ventiquattro ore.

4. La riunione del Consiglio è ugualmente valida in mancanza delle formalità di cui sopra qualora siano presenti tutti gli Amministratori in carica e i Sindaci effettivi.

5. Per la validità dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza effettiva della maggioranza degli Amministratori in carica.

6. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta dei voti degli Amministratori presenti. In caso di parità di voto ha prevalenza la decisione alla quale accede il Presidente.

7. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

### **Art. 20 - Presidente e rappresentanza della società**

1. La firma sociale e la rappresentanza della società di fronte a terzi e in giudizio, salvo quanto previsto all'art. 21, spetta disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato. In caso di assenza o impedimento del Presidente, al Vice Presidente.

2. Agli altri Amministratori compete la rappresentanza sociale nei limiti dei poteri attribuiti dal presente Statuto o loro delegati, nel rispetto delle norme di legge, dal Consiglio di

## Allegato A al Progetto di Fusione Alia SpA

1077

Amministrazione.

### Art. 21 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di ogni potere per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e provvede a tutto quanto non sia riservato, dalla legge o dallo Statuto, all'Assemblea dei soci.
2. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi componenti od anche ad un Comitato Esecutivo nei limiti delle leggi vigenti e del presente Statuto. La delega si intende conferita con facoltà di nomina e di revoca di Procuratori Speciali per singoli affari o gruppi di affari e con l'obbligo di riferire al Consiglio delle attività svolte in forza della delega stessa.
3. Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre facoltà di conferire per determinati atti o categorie di atti, procure speciali ad Amministratori, a Dirigenti, Funzionari ed anche a terzi.
4. Sono comunque di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione e non sono delegabili i poteri al medesimo organo riservati per legge, nonché i poteri relativi a:
  - a. predisposizione degli atti di programmazione, dei piani di investimento e dei piani di assunzione del personale;
  - b. le eventuali variazioni dello statuto da proporre all'Assemblea;
  - c. le decisioni inerenti all'assunzione di partecipazioni da parte della società in enti, istituti, organismi e società, fatto salvo quanto previsto all'art. 15.2, lett. c) e la designazione, ove occorra, delle persone destinate a rappresentare nei medesimi la società stessa;
  - d. alienazione, compravendita e permuta di beni immobili e brevetti;
  - e. prestazioni di garanzia, fidejussioni e concessioni di prestiti per un valore superiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioni virgola zero zero) per singola operazione;
  - f. assunzioni di mutui per un valore superiore a € 7.000.000,00 (settemilioni virgola zero zero) per singola operazione;
  - g. approvazione del piano industriale triennale, del budget annuale e del modello organizzativo della società.
5. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto, inoltre, a sottoporre annualmente all'approvazione dell'Assemblea dei soci quanto previsto all'art. 15.2, lett. a) e b) del presente statuto.

### Art. 22 - Amministratore Delegato

1. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di nominare un Amministratore Delegato, determinandone i poteri e contestualmente gli emolumenti. Tale Amministratore dovrà essere scelto tra i due consiglieri nominati dall'assemblea speciale degli azionisti di categoria "A".
2. In caso di nomina dell'Amministratore Delegato non viene costituito il Comitato Esecutivo e le deleghe di cui al secondo comma dell'articolo 21 possono essere attribuite, nel rispetto della normativa vigente, soltanto al Presidente ed all'Amministratore Delegato.
3. Il Consiglio di Amministrazione conferisce all'Amministratore Delegato, con apposita deliberazione, tutti o alcuni dei poteri e responsabilità che lo statuto riserva al Consiglio stesso, nel rispetto dello statuto medesimo e della legge.
4. Il Consiglio di Amministrazione, con proprio atto motivato, può revocare la nomina di cui al primo comma del presente articolo.

**COLLEGIO SINDACALE**

## Allegato A al Progetto di Fusione Alia SpA

1078

### Art. 23 - Composizione del Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati nel rispetto dei diritti di categoria di cui all'art. 5 dello statuto e di quanto qui di seguito previsto. I membri del Collegio restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.
2. Alla nomina dei sindaci si procederà con il sistema delle assemblee speciali di categoria seguendo le regole sopra previste all'art. 18 per la nomina dei membri dell'organo amministrativo, tenendo presente i diritti particolari di nomina spettanti alle varie categorie di azioni emesse.
3. In particolare:
  - = i soci possessori di azioni di categoria "A" nomineranno, numero 1 (uno) sindaco effettivo con funzione di Presidente del Collegio;
  - = i soci possessori di azioni di categoria "B" nomineranno, numero 1 (uno) sindaco effettivo;
  - = i soci possessori di azioni di categoria "C" nomineranno, numero 1 (uno) sindaco effettivo;
  - = i soci possessori di azioni di categoria "D" nomineranno, numero 1 (uno) sindaco supplente. Un sindaco supplente sarà eletto dall'assemblea speciale di categoria di azioni "B" o "C" con la regola dell'alternanza.
4. Nel procedere alla nomina dei membri del Collegio Sindacale e alle eventuali sostituzioni dei sindaci effettivi, cessati per dimissioni o altra causa, con i sindaci supplenti si terranno presenti le disposizioni tempo per tempo vigenti in relazione alla diversità di genere dei componenti del Collegio Sindacale stesso.
5. L'integrazione del Collegio dovrà avvenire con le stesse regole e criteri previsti per la nomina.
6. L'assunzione della carica di sindaco è subordinata, ferme restando le norme vigenti in materia di incompatibilità e inconfiribilità, al possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla legge.
7. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, nel rispetto dei principi di corretta amministrazione ed, in particolare, sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
8. L'emolumento dei Sindaci è stabilito all'atto della nomina.
9. I Sindaci scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.
10. Il Collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei Sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

### BILANCIO ED UTILI

#### Art. 24 - Bilancio sociale

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla compilazione del bilancio di esercizio, osservando le disposizioni di legge vigenti in materia.

#### Art. 25 - Utili di esercizio

1. Gli utili risultanti dal bilancio annuale saranno così ripartiti:

## Allegato A al Progetto di Fusione Alia SpA

1079

- a) un ventesimo alla riserva legale fino al raggiungimento di una riserva pari al quinto del capitale sociale;
- b) il residuo a remunerazione del capitale, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

### **CONTROVERSIE**

#### **Art. 26 - Foro competente**

- 1. Per qualunque controversia dovesse insorgere relativa ai rapporti sociali tra i soci, ovvero tra i soci e gli amministratori e/o la società il foro competente in via esclusiva è quello di Firenze.

### **NORME FINALI**

#### **Art. 27 - Scioglimento e liquidazione**

- 1. In caso di scioglimento della società, l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissando la durata del loro mandato, i poteri e gli eventuali compensi.

#### **Art. 28 - Rinvio**

- 1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si osservano le disposizioni di legge in materia.

## STATUTO

### DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

#### Art. 1 - Denominazione

1. E' costituita una società per azioni a prevalente capitale pubblico locale denominata "**Quadrifoglio Servizi Ambientali Area Fiorentina S.p.a**", in forma abbreviata "**Quadrifoglio S.p.a**".

#### Art. 2 - Oggetto Sociale

1. La Società ha per oggetto le seguenti attività: l'impianto e la gestione dei servizi di igiene urbana ed ambientale e segnatamente:

a) la gestione integrale di tutte le tipologie di rifiuto finalizzata al riutilizzo, riciclaggio e recupero di materia ed energia nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, trasporto e trattamento finale, comprese le trasformazioni industriali necessarie alla rigenerazione ed al recupero;

b) lo smaltimento, quale fase residuale dell'attività di gestione, di tutte le tipologie di rifiuti (ed in particolare i rifiuti solidi urbani, gli speciali, tra i quali gli industriali ed i sanitari, ed i pericolosi, compresi quelli allo stato liquido), compresa l'innocuizzazione dei medesimi, nonché l'ammasso, il deposito e la discarica sul suolo e nel suolo;

c) la progettazione, la realizzazione e/o gestione di impianti di termovalorizzazione della risorsa rifiuti e le reti, eventualmente connesse, di teleriscaldamento e trasporto di energia elettrica;

d) i servizi di disinfestazione, di disinfezione e di bonifica;

e) i servizi di trasporto in conto proprio e in conto terzi;

f) noleggio di veicoli a terzi;

g) attività di progettazione, modificazione, autoriparazione e revisione di mezzi propri e in conto terzi;

h) ogni altro servizio, anche complementare o sussidiario, inerente l'igiene urbana, compresa l'attività editoriale per la comunicazione ambientale, i bilanci ambientali, le indagini e le attività per l'informazione e la sensibilizzazione dell'utenza;

i) le attività di progettazione, consulenza, assistenza e servizi nel campo delle analisi di laboratorio ed in ogni altro campo dell'igiene ambientale e attività complementari e similari.

j) la progettazione, la realizzazione e la manutenzione delle aree a verde pubbliche e/o private ad uso pubblico.

2. La società può inoltre eseguire ogni altra attività, operazione e servizio attinente o connesso alla gestione dei servizi di cui sopra, nessuno escluso, ivi compreso lo studio, la progettazione, la realizzazione e la gestione di impianti specifici, sia direttamente che indirettamente.

3. La società potrà compiere tutte le operazioni e svolgere tutte le attività economiche, industriali, commerciali, immobiliari e mobiliari, tecnico-scientifiche che si rendessero necessarie ed opportune per il perseguimento dell'oggetto sociale, nonché assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetti analogo, affine o comunque connesso al proprio - nell'osservanza delle prescrizioni contenute nel D.Lgs. 1.9.1993, n. 385 ed eventuali ulteriori normative in materia.

Potrà infine rilasciare avalli, fidejussioni, ipoteche ed altre garanzie reali per obbligazioni assunte anche da terzi, purché società collegate o

controllate.

**Art. 3 - Sede**

1. La società ha sede nel Comune di Firenze, all'indirizzo risultante nel registro delle imprese.
2. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nell'ambito del comune indicato al comma 1 e di istituire o di sopprimere ovunque unità locali operative.
3. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, presso la sede sociale.

**Art. 4 - Durata**

1. Il termine di durata della Società è fissato al 31 dicembre 2025 e può essere prorogato con le formalità previste dalla legge.

**CAPITALE**

**Art. 5 - Capitale**

1. Il capitale sociale è di Euro 61.089.246,00 (sessantunomilioni ottantantanovemiladuecentoquarantasei virgola zero zero) suddiviso in n. 61.089.246 (sessantunomilionizeroottantantanovemiladuecentoquarantasei) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna.
2. Il capitale sociale può essere aumentato in una o più volte con l'osservanza delle norme di legge e del presente Statuto e con le modalità e nei termini stabiliti dalla delibera di aumento.
3. Il capitale sociale potrà essere aumentato anche tramite conferimenti in natura ai sensi dell'art. 2440 del codice civile.

**Art. 6 - Azioni**

1. Le azioni sono indivisibili e nominative.
2. La società, in osservanza delle vigenti norme di legge, può emettere azioni privilegiate o fornite di diritti speciali diversi da quelli delle precedenti azioni.
3. Ogni azione dà diritto ad un voto in assemblea.

**Art. 7 - Clausola di prelazione**

1. Le azioni non sono liberamente trasferibili nel caso di alienazione per atto tra vivi, essendo riservato a favore degli altri soci il diritto di prelazione.
2. A tal fine, il socio che intenda vendere le proprie azioni, dovrà darne comunicazione scritta agli altri soci, mediante lettera raccomandata A.R., precisando la persona o le persone disposte all'acquisto nonché le condizioni e le modalità di vendita.
3. Gli altri soci potranno rendersi acquirenti delle azioni offerte in proporzione al numero delle azioni sociali già possedute e potranno altresì esercitare il diritto di prelazione anche per le azioni eventualmente non acquisite dagli altri azionisti, purché ne facciano contestuale richiesta.
4. Entro novanta giorni dalla comunicazione fatta dal socio che intende cedere le proprie azioni gli altri soci dovranno comunicare se intendono esercitare il diritto di prelazione.
5. Scaduto tale termine senza che nessun socio abbia richiesto di acquistare le azioni, si intenderà venuto meno il diritto di prelazione.
6. Lo stesso diritto di prelazione, con le medesime modalità e termini spetta ai soci in caso di cessione del diritto di opzione per aumenti di

capitale sociale.

**Art. 8 - Aumenti di capitale sociale**

1. Il capitale sociale può essere aumentato nelle forme di legge, con deliberazione dell'assemblea dei soci, ed il deliberato aumento dovrà essere offerto in opzione ai soci in proporzione alla quota di capitale da ciascuno di essi posseduta, salvo che per deliberazione dell'assemblea il nuovo capitale debba essere liberato mediante conferimenti in natura.
2. Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a trenta giorni e non superiore a novanta giorni dalla comunicazione dell'offerta effettuata dall'Organo Amministrativo con raccomandata A.R.
3. Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoprate.

**Art. 9 - Obbligazioni e finanziamenti**

1. La società potrà emettere obbligazioni ordinarie e convertibili, nei limiti e con le modalità previste dalle leggi vigenti.
2. La società potrà acquisire finanziamenti dai Soci, in conto aumento capitale o con obbligo di rimborso, in proporzione o meno alle quote di partecipazione da essi possedute; tali finanziamenti, sia fruttiferi che infruttiferi di interessi, laddove effettuati con obbligo di rimborso, dovranno essere effettuati dai soci iscritti nel relativo Libro Soci da almeno tre mesi e detentori di una quota di partecipazione almeno pari al 2% (due per cento) del capitale sociale, e comunque con l'osservanza delle disposizioni di legge in materia.

**ASSEMBLEA**

**Art. 10 - Assemblea della società**

1. L'assemblea della società è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.
2. L'assemblea rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alle leggi e al presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché assenti e dissenzienti, salvo quanto disposto dall'art. 2437 del codice civile.

**Art. 11 - Convocazione dell'Assemblea**

1. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso, da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o in almeno uno dei seguenti quotidiani "La Repubblica", "Il Sole 24 Ore", "La Nazione" almeno quindici giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, contenente l'ordine del giorno, la data ed il luogo della convocazione, il quale può essere anche diverso dalla sede sociale purché nell'ambito del territorio nazionale. La convocazione può avvenire altresì mediante invio di raccomandata AR al domicilio dei soci o con qualsiasi mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Il telefax o la posta elettronica possono sostituire la raccomandata purché assicurino la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e la prova dell'avvenuto ricevimento da parte dei soci.
2. Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione, la quale non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.
3. Sono tuttavia valide le Assemblee, convocate anche in assenza delle

formalità procedurali di cui sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi all'assemblea la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. In tal caso dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, non presenti.

4. Il Consiglio di Amministrazione, senza ritardo, dispone la convocazione dell'Assemblea quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale e che nella domanda indichino espressamente gli argomenti da trattare.

5. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o qualora lo richiedano particolari esigenze, la cui valutazione spetta all'organo di amministrazione, entro centoottanta giorni dalla suddetta chiusura, per l'approvazione del bilancio. L'Assemblea ordinaria è comunque convocata quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

#### **Art. 12 - Diritto di intervento**

1. Per l'intervento in Assemblea è necessario che, ai sensi di legge, i titoli azionari vengano depositati, dai legittimi possessori, almeno 5 (cinque) giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, presso la sede sociale o le casse indicate nell'avviso di convocazione.

2. I soci possono intervenire all'assemblea personalmente, in persona del legale rappresentante oppure a mezzo di delegati nei modi e nelle forme previste dalla legge.

3. Non potrà essere conferita delega agli Amministratori, ai sindaci ed ai dipendenti della società, nè alle società da essa controllate, nè agli Amministratori, sindaci e dipendenti di queste, nè ad aziende o Istituti di credito.

4. Le deleghe devono avere forma scritta, essere rilasciate per singole assemblee e vengono allegate al verbale dell'assemblea cui si riferiscono.

#### **Art. 13 - Funzionamento dell'Assemblea**

1. L'Assemblea ordinaria, in prima e seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più del 50% del capitale sociale e delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del 50% del capitale sociale.

2. L'Assemblea straordinaria, in prima e seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più di due terzi del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di due terzi del capitale sociale.

3. Per l'approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche sociali si rimanda a quanto previsto dall'art. 2369 del codice civile.

4. Le maggioranze previste dal primo e dal secondo comma del presente articolo dovranno essere ottenute con il voto favorevole di almeno due soci.

5. Alle riunioni dell'assemblea assiste il Direttore Generale se nominato.

#### **Art. 14 - Presidenza dell'Assemblea**

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice

- Presidente o da persona designata dall'Assemblea stessa.
2. Spetta al Presidente dell'Assemblea accertare il diritto di intervento, anche per delega, verificare la regolarità di costituzione dell'Assemblea, dirigere e regolare la discussione e stabilire le modalità di espressione del voto.
  3. L'Assemblea nomina un segretario ed eventualmente uno o più scrutatori scelti tra gli azionisti; nei casi di legge o quando ciò sia ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale viene redatto da un Notaio, nel qual caso non è necessaria la nomina del Segretario.

**Art. 15 - Rinvio dell'assemblea**

1. I soci intervenuti che riuniscono un terzo del capitale rappresentato nell'assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l'assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni.
2. Questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto.

**AMMINISTRAZIONE**

**Art. 16 - Composizione del Consiglio di Amministrazione**

1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 5 (cinque).
2. L'Assemblea ordinaria, prima di procedere alla nomina degli Amministratori, determina il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione nei limiti suddetti.
- 2bis. Nel procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione, così come alla sostituzione dei consiglieri che cessano dalla carica, nel corso del mandato, per dimissioni o altra causa, l'assemblea terrà presente quando indicato dal D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251, pubblicato nella G.U. n. 23 del 28.1.2013, recante norme sulle pari opportunità nelle liste elettorali e nelle società controllate dalle pubbliche amministrazioni; e più precisamente che la nomina dei Consigli di Amministrazione sia effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno 1/3 (un terzo) dei componenti dell'organo stesso arrotondato per eccesso. Per il primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo all'entrata in vigore del suddetto D.P.R. 251/2012, la quota riservata al genere meno rappresentato è pari ad almeno 1/5 (un quinto) del numero dei componenti dell'organo arrotondato per eccesso.
3. Il Consiglio di Amministrazione qualora l'assemblea non abbia già provveduto elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente.
4. Gli Amministratori durano in carica sino a tre esercizi e sono rieleggibili.
5. Se per dimissioni o per altre cause viene a mancare più della metà degli Amministratori si intende decaduto l'intero Consiglio e deve convocarsi d'urgenza l'assemblea per la totale ricostituzione del Consiglio.
6. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un segretario scelto anche tra persone estranee al Consiglio stesso.
7. Ai componenti il Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del proprio ufficio, ed una indennità di carica

stabilita dall'Assemblea degli azionisti.

8. La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche e deleghe, in conformità dell'atto costitutivo e dello Statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

9. Alle riunioni del consiglio interviene, in via ordinaria, il Direttore Generale, se nominato, con funzioni consultive e propositive fatta salva la facoltà del Consiglio, per particolari motivi, di riunirsi senza la sua presenza.

#### **Art. 17 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio si riunisce, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, su invito del Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, di chi ne fa le veci o comunque ogniqualvolta ne faccia richiesta almeno uno dei suoi membri o del Collegio Sindacale.

1-bis. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche a mezzo di conferenza telefonica o di videoconferenza, a condizione che i partecipati alla riunione siano sicuramente identificati e siano posti in grado di seguire la discussione, di parteciparvi e, se necessario, di ricevere e trasmettere documentazione. In tale ipotesi il Consiglio di Amministrazione si considera riunito nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione o il Notaio, che provvedono a redigere e a sottoscrivere il verbale relativo.

2. La convocazione viene fatta mediante avviso agli Amministratori e ai Sindaci Revisori, inviato, di regola, almeno cinque giorni prima dell'adunanza e contenente l'ordine del giorno.

3. In caso di urgenza il Consiglio può essere convocato anche mediante telegramma, telex, telefax o posta elettronica con preavviso di almeno ventiquattro ore.

4. La riunione del Consiglio è ugualmente valida in mancanza delle formalità di cui sopra qualora siano presenti tutti gli Amministratori in carica e i Sindaci effettivi.

5. Per la validità dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza effettiva della maggioranza degli Amministratori in carica.

6. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta dei voti degli Amministratori presenti. In caso di parità di voto ha prevalenza la decisione alla quale accede il Presidente.

7. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

#### **Art. 18 - Rappresentanza**

1. La firma sociale e la rappresentanza della società di fronte a terzi e in giudizio, salvo quanto previsto all'art. 19, spetta disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominati, all'Amministratore Delegato e/o al Direttore Generale. In caso di assenza o impedimento di questi, al Vice Presidente.

2. Agli altri Amministratori compete la rappresentanza sociale nei limiti dei poteri attribuiti dal presente Statuto o loro delegati dal Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 19 - Poteri del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di ogni potere per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e provvede a tutto quanto non sia riservato, dalla legge o dallo Statuto, all'Assemblea dei soci.

2. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi componenti od anche ad un Comitato Esecutivo nei limiti di cui all'art. 2381 cod. civ. e del presente Statuto. La delega si intende conferita con facoltà di nomina e di revoca di Procuratori Speciali per singoli affari o gruppi di affari e con l'obbligo di riferire al Consiglio delle attività svolte in forza della delega stessa.

3. Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre facoltà di conferire per determinati atti o categorie di atti, procure speciali ad Amministratori, a Dirigenti, Funzionari ed anche a terzi.

4. Sono comunque di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione e non sono delegabili i poteri relativi a:

a. predisposizione degli atti di programmazione, dei piani di investimento e dei piani di assunzione del personale, da sottoporre annualmente all'approvazione dell'Assemblea dei soci;

b. le eventuali variazioni dello statuto da proporre all'Assemblea;

c. le decisioni inerenti all'assunzione di partecipazioni da parte della società in enti, istituti, organismi e società e la designazione, ove occorra, delle persone destinate a rappresentare nei medesimi la società stessa;

d. alienazione, compravendita e permuta di beni Immobili e brevetti;

e. prestazioni di garanzia, fidejussioni e concessioni di prestiti;

f. assunzioni di mutui.

5. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto, inoltre, a sottoporre annualmente all'approvazione dell'Assemblea dei soci il bilancio di previsione annuale e pluriennale redatto, quest'ultimo, in coerenza con gli atti di programmazione.

#### **Art. 20 - Amministratore Delegato**

1. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di nominare un Amministratore Delegato, determinandone i poteri e contestualmente gli emolumenti.

2. In caso di nomina dell'Amministratore Delegato non viene costituito il Comitato Esecutivo e le deleghe di cui al secondo comma dell'articolo 19 possono essere attribuite soltanto al Presidente, al Vice Presidente ed all'Amministratore Delegato.

3. Il Consiglio di Amministrazione conferisce all'Amministratore Delegato, con apposita deliberazione, tutti o alcuni dei poteri e responsabilità che lo statuto riserva al Consiglio stesso, nel rispetto dello statuto medesimo e della legge.

4. Il Consiglio di Amministrazione, con proprio atto motivato, può revocare la nomina di cui al primo comma del presente articolo.

#### **Art. 20 bis - Direttore Generale**

1. Il Consiglio di Amministrazione, nel caso di non attivazione della figura dell'Amministratore Delegato, nomina un Direttore Generale determinandone i poteri e gli emolumenti.

2. Le disposizioni di legge che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche al Direttore Generale.

#### **COLLEGIO SINDACALE**

##### **Art. 21 - Composizione del Collegio Sindacale**

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea ordinaria i quali restano in carica per

tre esercizi e sono rieleggibili.

1bis. Nel procedere alla nomina del Collegio Sindacale e alle eventuali sostituzioni dei sindaci effettivi, cessati per dimissioni o altra causa, con i sindaci supplenti l'assemblea terrà presente quanto indicato dal D.P.R. 30.11.2012 n. 251, pubblicato nella G.U. n. 23 del 28.1.2013, recante norme sulle parti opportunità nelle liste elettorali e nelle società controllate dalle pubbliche amministrazioni.

2. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, nel rispetto dei principi di corretta amministrazione ed, in particolare, sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento ed esercita altresì il controllo contabile ai sensi degli artt. 2409 bis e ss. del Codice Civile.

3. L'emolumento annuale dei Sindaci è stabilito all'atto della nomina.

4. I Sindaci scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

5. Il Collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei Sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

#### **BILANCIO ED UTILI**

##### **Art. 22 - Bilancio sociale**

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla compilazione del bilancio di esercizio, osservando le disposizioni di legge vigenti in materia.

##### **Art. 23 - Utili di esercizio**

1. Gli utili risultanti dal bilancio annuale saranno così ripartiti:
  - a) un ventesimo alla riserva legale fino al raggiungimento di una riserva pari al quinto del capitale sociale;
  - b) il residuo a remunerazione del capitale, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

#### **NORME FINALI**

##### **Art. 24 - Scioglimento e liquidazione**

1. In caso di scioglimento della società, l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri e gli eventuali compensi.

##### **Art. 25 - Rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si osservano le disposizioni di legge in materia.

F.to Giorgio Moretti

" Riccardo Cambi Notaio

Io sottoscritto Dott. RICCARDO CAMBI, Notaio in Bagno a Ripoli attesto che la presente copia è conforme al suo originale, consta di 13 facciate e si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Bagno a Ripoli, 11 maggio 2015